

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 603 del 11 APR. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 33682 per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie maturate e non godute

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 11 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 13/12/2011 con la quale il dipendente matr. 33682 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 34050 del 21/12/2011 con la quale l'Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'estratto del verbale della visita medica collegiale, ricevuto a mezzo fax il 03/04/2012, dal quale si rileva che la Commissione Medica di Verifica ha riconosciuto il dipendente: *"inabile in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla L. 335/1995"*;

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando *"il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto di lavoro"*;

Vista la nota prot. 1497/pers. del 03/04/2012 con la quale questa Azienda ha notificato al dipendente la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per inabilità dal 04/04/2012, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 8 maggio 1997, n. 187, recante il regolamento per le modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della L. 335/1995;

Preso atto che alla data del 03/04/2012, ultimo giorno di servizio, il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 25 mesi 10;

Visto il combinato disposto dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, dall'art. 2 della L. 222/1984 e dall'art. 2 del D.M. n. 187/1997 che fissa i seguenti requisiti per l'accesso alla pensione di inabilità, e precisamente:

- un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio.

Accertata, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 33682 e di poterlo collocare in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. nonché il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente avendo maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro una anzianità di servizio di anni 25 e mesi 10, ha diritto a 4 mesi di indennità

sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente € 7.970,78:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 1.839,41	4	€ 7.970,78 (compreso rateo 13 [^])

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 16 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 70,75 può essere determinata in € 1.132,00;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 04/04/2012 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 33682, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della *"inabilità in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla L. 335/1995"*;
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Amministrazione del personale, di tutte le procedure necessarie per il la liquidazione del trattamento di fine servizio;
- determinare e liquidare in complessivi € 7.970,78 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) l'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente matr. 33682;
- determinare e liquidare in complessivi € 1.132,00 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) le somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo per ferie maturate e non godute in favore dipendente matr. 33682;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 04/04/2012.